

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

4^a COMMISSIONE

(Difesa)

GIOVEDÌ 26 OTTOBRE 1961

(44^a seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CADORNA

INDICE

DISEGNO DI LEGGE:

« Nuove misure delle indennità di aeronavigazione, di pilotaggio e di volo » (1695)
(Seguito della discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 511, 513, 516, 518
CAIATI, Sottosegretario di Stato per la difesa	512, 516
CORNAGGIA MEDICI, relatore	518
JANNUZZI	516, 518
SCAPPINI	516

La seduta è aperta alle ore 10,55.

Sono presenti i senatori: Angelilli, Cadorna, Cornaggia Medici, Gerini, Grampa, Jannuzzi, Marazzita, Massimo Lancellotti, Pajetta, Piasenti, Scappini, Tolloy, Vaccaro e Valauri.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Boggiano Pico è sostituito dal senatore Cenini.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa Caiati.

ANGELILLI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Nuove misure delle indennità di aeronavigazione, di pilotaggio e di volo » (1695)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Nuove misure delle indennità di aeronavigazione, di pilotaggio e di volo ».

Come i colleghi certamente ricordano, nella scorsa seduta furono presentati alcuni

emendamenti, che sono stati presi in considerazione, nel frattempo, dal Governo ai fini delle eventuali modificazioni da apportare al testo originario del disegno di legge, di iniziativa governativa.

L'onorevole Caiati ha chiesto ora di parlare sulle modificazioni proposte.

C A I A T I, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Gli emendamenti presentati nella passata seduta da alcuni senatori concernevano le indennità di volo da concedersi a categorie dell'Arma aeronautica, che non erano state considerate nel testo originario del disegno di legge in esame.

Di tali categorie il Ministero della difesa — come già ebbi a dichiarare nella precedente seduta — si era preoccupato in ragione anche di quella che è la realtà della loro situazione.

Per quanto riguarda, ad esempio, i medici, è noto che l'Aeronautica non soltanto dispone di stormi di salvataggio di cui fanno parte, naturalmente, i medici, ma richiede che per l'accertamento dell'idoneità fisica dei piloti i propri medici salgano sugli aerei per controllare la rapidità dei riflessi e, in generale, le reazioni degli organismi durante il volo e a determinate altezze.

I medici dell'Aeronautica partecipano, dunque, ai rischi del volo sia pure parzialmente, cioè a dire non con la stessa frequenza dei piloti.

Un'altra categoria non considerata nel disegno di legge era quella degli ufficiali di Commissariato. A prima vista può sembrare che, trattandosi di Commissariato, il problema non si ponga; devo dire, invece, che chi accetta di entrare nell'Aeronautica firma aprioristicamente l'impegno a volare, e a volare è, pertanto, tenuto per esigenze di servizio.

Infatti, quando gli ufficiali del Commissariato debbono spostarsi per il controllo dei materiali e, comunque, per svolgere le loro attribuzioni negli aeroporti, non viaggiano via terra, ma si servono degli aerei. Perciò anche per essi il problema del ri-

schio va considerato, sebbene anche in questo caso non si ponga con la stessa frequenza come per i piloti.

Circa i Servizi è evidente che alcuni di questi sono intimamente e direttamente collegati all'attività del volo. Ma nel formulare le aliquote di tale indennità ci siamo preoccupati di tener conto di quanto l'esperienza di questi anni ha messo sotto i nostri occhi, e precisamente del fatto che non tutti gli ufficiali del ruolo servizi appartengono al ruolo stesso fin dall'inizio della loro carriera; tuttavia, non pochi di essi sono ex piloti, che nel ruolo servizi sono entrati in un secondo tempo a seguito della riduzione del *visus* o di altra sopravvenuta inidoneità fisica. Ed è bene notare che quando l'inidoneità fisica è accertata (il che avviene attraverso il servizio medico-legale dell'Aeronautica) tali ufficiali passano obbligatoriamente dal ruolo naviganti al ruolo servizi. Ora, poiché la legge pone in sostanza come base dell'indennità il numero degli anni di volo — tanto è vero che non esistono notevoli differenze fra grado e grado, ma in relazione ai diversi gruppi di anzianità di servizio — non si può mettere sullo stesso piano l'ufficiale che ha svolto l'intera sua carriera nel ruolo servizi, e colui, invece, che in questo ruolo è entrato dopo di aver fatto, a esempio, per diciotto o diciannove anni il pilota.

Ora, tenendo presenti le proposte di modificazione, presentate nella scorsa seduta da alcuni senatori, e le considerazioni che ho testè illustrato, gli uffici del Ministero hanno predisposto alcuni emendamenti al testo originario del provvedimento, i quali corrispondono, e nella sostanza e nello spirito, alle modificazioni proposte in quest'aula; su di essi la Commissione di finanza, interpellata in via breve ieri sera, ha dato parere favorevole, ma ha lasciato comprendere di non essere disposta a superare i limiti da tali emendamenti raggiunti. Pertanto vorrei pregare gli onorevoli senatori, nei limiti s'intende che questo mio invito può consentire, di non apportare modificazioni alle misure dei miglioramenti che il Ministero propone. Infatti, sottoporre alla

4^a COMMISSIONE (Difesa)44^a SEDUTA (26 ottobre 1961)

Commissione finanze e tesoro nuovi emendamenti per un ulteriore esame significherebbe rimandare di molto tempo l'approvazione del provvedimento, di cui abbiamo previsto l'efficacia a partire dal 1° gennaio 1962. Se c'è una legge non soltanto attesa, ma la cui attesa sia giustificata, è proprio la presente. Più di un anno fa, quando approvammo l'adeguamento degli assegni d'imbarco della Marina, dicemmo che si sarebbe dovuto provvedere anche alle indennità di aeronavigazione, di pilotaggio e di volo; da allora è invece ormai passato un anno e mezzo. Nel ricordare il rischio affrontato da coloro che volano, vorrei sottolineare quanto frequenti siano purtroppo le catastrofi: nel giro di due settimane ne abbiamo avute, purtroppo, due, e proprio ieri se ne è verificata un'altra, con la caduta di un elicottero. Anche per ciò pregherei la Commissione di prendere atto di quelli che sono gli ultimi deliberati concordati con la Commissione finanze e tesoro, e di voler approvare il disegno di legge con gli emendamenti che il Governo sta per sottoporre all'esame della Commissione stessa.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Le tabelle A, B e C annesse alla legge 17 dicembre 1953, n. 953, concernente le misure delle indennità di aeronavigazione, di pilotaggio e di volo, sono rispettivamente sostituite dalle tabelle A, B e C annesse alla presente legge.

Restano ferme nelle misure spettanti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge le indennità raggugliate o comunque commisurate alle indennità di aeronavigazione, di pilotaggio e di volo.

Prima di mettere in votazione l'articolo 1 del disegno di legge, passiamo all'esame e alla votazione delle tabelle A, B e C, allegate al disegno di legge, di cui do lettura;

TABELLA A

**INDENNITA' MENSILE NORMALE DI AERONAVIGAZIONE PER GLI UFFICIALI
DELL'ARMA AERONAUTICA RUOLO NAVIGANTI**

Fino a 10 anni di effettivo servizio aeronavigante	{ s. tenente	L.	51.500
	{ tenente	»	52.500
Da 10 a 15 anni di effettivo servizio aeronavigante o capitano	{ s. tenente	»	55.500
	{ tenente	»	56.500
	{ capitano	»	59.500
Da 15 a 20 anni di effettivo servizio aeronavigante o magg. o ten. colonnello	{ s. tenente	»	63.000
	{ tenente	»	64.500
	{ capitano }	»	67.500
	{ maggiore }		
Da 20 a 25 anni di effettivo servizio aeronavigante o col.	{ s. tenente	»	71.500
	{ tenente	»	73.000
	{ da capitano a colonnello	»	76.500
Con oltre 25 anni di effettivo servizio aeronavigante o gen.	{ s. tenente	»	80.000
	{ tenente	»	81.500
	{ da capitano a generale	»	85.500

INDENNITA' MENSILE NORMALE DI AERONAVIGAZIONE
PER GLI UFFICIALI OSSERVATORI

Fino a 10 anni di effettivo servizio aeronavigante	{	s. tenente	L.	51.500
		tenente	»	52.500
		da capitano a generale	»	54.000
Con oltre 10 anni di effettivo servizio aeronavigante	{	s. tenente	»	55.500
		tenente	»	56.500
		da capitano a generale	»	59.500

(È approvata).

TABELLA B

INDENNITA' MENSILE NORMALE DI PILOTAGGIO PER I SOTTUFFICIALI E MILITARI
DI TRUPPA DELL'ARMA AERONAUTICA RUOLO NAVIGANTI

Fino a 10 anni di effettivo servizio di pilotaggio	{	militare di truppa	L.	43.500
		da sergente a m.llo di 2 ^a cl.	»	45.500
		da m.llo 1 ^a cl. ad aiut. batt.	»	46.500
Da 10 a 15 anni di effettivo servizio di pilotaggio	{	militare di truppa	»	48.000
		da sergente a m.llo di 2 ^a cl.	»	50.500
		da m.llo 1 ^a cl. ad aiut. batt.	»	51.500
Da 15 a 20 anni di effettivo servizio di pilotaggio	{	militare di truppa	»	53.500
		da sergente a m.llo di 2 ^a cl.	»	56.000
		da m.llo 1 ^a cl. ad aiut. batt.	»	57.000
Da 20 a 25 anni di effettivo servizio di pilotaggio	{	militare di truppa	»	58.000
		da sergente a m.llo di 2 ^a cl.	»	61.000
		da m.llo 1 ^a cl. ad aiut. batt.	»	62.500
Con oltre 25 anni di effettivo servizio di pilotaggio	{	militare di truppa	»	63.500
		da sergente a m.llo di 2 ^a cl.	»	66.500
		da m.llo 1 ^a cl. ad aiut. batt.	»	68.000

(È approvata).

TABELLA C

INDENNITA' MENSILE DI VOLO PER I SOTTUFFICIALI E GRADUATI DELL'ARMA
AERONAUTICA RUOLO SPECIALISTI

1 - Facenti parte degli equipaggi fissi di volo (*)	{	aiutanti di batt. e m.llo 1 ^a cl.	L.	15.300
		da m.llo di 2 ^a cl. a sergente	»	15.000
		1 ^o aviere e aviere scelto	»	14.300
2 - Non facenti parte degli equipaggi fissi di volo ed appartenenti alle categorie motoristi, montatori, marconisti armieri, elettromeccanici di bordo e fotografi	{	aiut. batt. e m.llo 1 ^a cl.	»	9.700
		maresciallo di 2 ^a e 3 ^a cl.	»	9.000
		sergente maggiore e sergente	»	7.400
		primo aviere	»	6.100
		aviere scelto	»	5.200

(*) Con decreti del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, viene annualmente stabilito il numero massimo dei sottufficiali e graduati di truppa facenti parte degli equipaggi fissi di volo.

(È approvata).

4^a COMMISSIONE (Difesa)44^a SEDUTA (26 ottobre 1961)

Metto, adesso, ai voti l'articolo 1.
(È approvato).

Art. 2.

L'articolo 3 della legge 17 dicembre 1953, n. 953, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Agli ufficiali e sottufficiali piloti nominati con decreto ministeriale istruttori di volo o di specialità è dovuto un compenso mensile nella misura seguente:

da colonnello a capitano	L.	14.500
tenente	»	13.800
sottotenente	»	13.500
aiutante di battaglia e maresciallo di 1 ^a classe	»	13.500
da maresciallo di 2 ^a classe a sergente	»	13.200

Il compenso spetta unicamente durante i periodi di effettivo esercizio delle mansioni di istruttore.

Non è consentito il cumulo di più compensi per incarichi di istruttore ».

Sono soppressi i soprassoldi previsti dai numeri 3, 4, 10 e 11 della tabella III annessa alle norme approvate con regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 1935, n. 808.

(È approvato).

Art. 3.

L'articolo 4 delle norme approvate con regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 1935, n. 808, quale risulta sostituito dall'articolo 4 della legge 17 dicembre 1953, n. 953, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Al personale militare che frequenta corsi di pilotaggio, compreso quello che si svolge presso l'Accademia aeronautica, è dovuta, dalla data del conseguimento del brevetto di pilota di aeroplano fino a quella del conseguimento del brevetto di pilota milita-

re, la seguente indennità mensile di pilotaggio:

sottotenente	L.	13.600
aiutante di battaglia e maresciallo di 1 ^a classe	»	13.600
da maresciallo di 2 ^a classe a sergente	»	13.300
militare di truppa	»	12.700

Agli ufficiali che frequentano corsi di osservazione aerea è dovuta, fino alla data del conseguimento del brevetto di osservatore dall'aeroplano, la seguente indennità mensile di volo:

da generale a capitano	L.	14.600
tenente	»	13.900
sottotenente	»	13.600. »

(È approvato).

Art. 4.

L'indennità mensile di volo di cui all'articolo 9 delle norme approvate con regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 1935, n. 808, quale risulta successivamente modificato, è stabilita, per gli ufficiali del Corpo del genio aeronautico ruolo ingegneri, ruolo chimici e ruolo fisici, nelle seguenti misure mensili:

da generale a capitano	L.	30.000
tenente	»	27.000
sottotenente	»	25.000

L'indennità mensile di volo di cui all'articolo 6, primo comma, della legge 8 marzo 1958, n. 233, viene corrisposta nelle misure stabilite, per gli ufficiali del Corpo del genio aeronautico, dall'articolo 5 della legge 17 dicembre 1953, n. 953.

Il Governo ha proposto di sostituire il testo dell'articolo 4 con il seguente:

L'indennità mensile di volo di cui all'articolo 9 delle norme approvate con regio decreto legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito, con modificazione, nella legge 4 aprile

4^a COMMISSIONE (Difesa)44^a SEDUTA (26 ottobre 1961)

1935, n. 808, quale risulta successivamente modificato, è stabilito nelle seguenti misure:

ufficiali del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, ruolo chimici e ruolo fisici:

da generale a capitano	L.	30.000
tenente	»	27.000
sottotenente	»	25.000
ufficiali medici:		
da generale a capitano	L.	17.400
tenente	»	16.600
sottotenente	»	16.300

L'indennità mensile di volo di cui all'articolo 6, primo comma, della legge 8 marzo 1958, n. 233, viene corrisposta nelle misure stabilite, per gli ufficiali del Corpo del genio aeronautico, dall'articolo 5 della legge 17 dicembre 1953, n. 953.

SCAPPINI. A questo articolo il senatore Palermo — che per impegni di diversa natura, non ha potuto essere presente a questa seduta — e altri colleghi avevano presentato nella scorsa seduta un emendamento, nel quale erano proposte misure dell'indennità di volo superiori rispetto a quelle ora in esame. Tuttavia, in considerazione di quanto ha spiegato l'onorevole Sottosegretario, mentre prendo atto con compiacimento che si è accettato l'inserimento nel disegno di legge di indennità anche per gli ufficiali medici, dichiaro, per non creare difficoltà nella situazione di bilancio e per non ritardare l'approvazione del provvedimento, di essere pienamente d'accordo e che voterò a favore.

JANNUZZI. Premesso che accetto senz'altro l'esortazione dell'onorevole Sottosegretario; vorrei però sapere da che cosa è data la notevole differenza dell'indennità di volo per i medici rispetto a quella stabilita per le altre categorie.

CAIATI, *Sottosegretario di Stato per la difesa.* Quando si tratta di ufficiali del Genio aeronautico non occorre certamente spiegare al senatore Jannuzzi quali mansioni costoro esplicano: in sostanza sono essi

che devono collaudare gli apparecchi, e, quindi, devono volare molto spesso. Altrettanto dicasi per i chimici, che per accertare come in determinate pressioni e condizioni si comportano i materiali usati e controllarne le reazioni — cose che non si possono fare soltanto nei gabinetti sperimentali — debbono volare; lo stesso discorso vale per i fisici, che, tra l'altro, hanno avuto un migliore sviluppo di carriera proprio in considerazione delle loro presenti attribuzioni, a un livello ben superiore rispetto a quelle del passato. Anche per quanto riguarda i geofisici, non è detto che essi possano compiere le indagini relative all'atmosfera, alla stratosfera e così via, restando alla base; sovente devono salire a bordo con strumenti particolari per i cosiddetti voli di sperimentazione, che sono effettuati soltanto per loro in zone determinate.

JANNUZZI. Cioè, in sostanza, per i medici il volo rappresenta qualcosa di maggiormente eccezionale. Ne prendo atto.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il nuovo testo dell'articolo 4, di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Art. 5.

L'indennità mensile di volo spettante, ai sensi dell'articolo 10 delle norme approvate con regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 1935, n. 808, quale risulta sostituito dall'articolo 6 della legge 17 dicembre 1953, n. 953, agli ufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo specialisti, e del Corpo del Genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, facenti parte di equipaggi fissi di volo, è stabilita nelle seguenti misure:

da tenente colonnello a capitano	L.	15.900
tenente	»	15.100
sottotenente	»	14.800

4^a COMMISSIONE (Difesa)44^a SEDUTA (26 ottobre 1961)

Il Governo ha proposto di sostituire il testo dell'articolo 5 con il seguente:

« L'indennità mensile di volo di cui al primo comma dell'articolo 10 delle norme approvate con regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 1935, n. 808, quale risulta successivamente modificato, è stabilita nelle seguenti misure per gli ufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo servizi, che provengono dal servizio permanente effettivo dei ruoli naviganti:

da generale a capitano	L. 17.400
tenente	» 16.600
sottotenente	» 16.300

Per gli ufficiali degli altri ruoli indicati nello stesso comma e per quelli di cui all'articolo 1 della legge 3 aprile 1958, n. 473, l'indennità mensile di volo è stabilita nelle seguenti misure:

da generale a capitano	L. 11.000
tenente	» 10.500
sottotenente	» 10.300

L'indennità mensile di volo spettante agli ufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo specialisti, e del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, facenti parte di equipaggi fissi di volo, è stabilita nelle seguenti misure:

da tenente colonnello a capitano	L. 15.900
tenente	» 15.100
sottotenente	» 14.800 ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il nuovo testo dell'articolo 5.

(È approvato).

Art. 6.

Ai sottufficiali e graduati del Corpo del Genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, è attribuita l'indennità fissa mensile di volo nella misura seguente:

aiutante di battaglia e maresciallo di 1 ^a classe	L. 6.900
--	----------

maresciallo di 2 ^a e 3 ^a classe	L. 6.400
sergente maggiore e sergente	» 5.300
primo aviere	» 4.350
aviere scelto	» 3.700.

Per la corresponsione dell'indennità si osservano le condizioni e modalità stabilite dagli ultimi due commi dell'articolo 11 delle norme approvate con regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 1935, n. 808.

(È approvato).

Art. 7.

L'articolo 12 delle norme approvate con regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 1935, n. 808, quale risulta successivamente modificato, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Ai dipendenti civili, compresi gli operai, e ai militari non aventi diritto ad indennità fissa mensile di aeronavigazione, di pilotaggio o di volo, che compiono nell'interesse del servizio voli comandati, spetta, per ogni ora o frazione di ora di volo, una indennità di lire 800, con il limite, per ciascun dipendente civile o militare, di un importo complessivo mensile di lire 7.000 ».

(È approvato).

Art. 8.

La presente legge ha effetto dal 1^o gennaio 1962.

(È approvato).

Art. 9.

Alla copertura dell'onere di lire 681 milioni e 322.600, derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1961-62, sarà provveduto mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli numeri 135 (lire 250 milioni), 142 (lire 42 mi-

lioni e 822.600), 149 (lire 13.500.000), 156 (lire 225 milioni), 159 (lire 100 milioni) e 161 (lire 50 milioni) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario anzidetto.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Il Governo ha proposto di sostituire il testo dell'articolo 9 con il seguente:

« Alla copertura dell'onere di lire 745 milioni e 222.600, derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1961-1962, sarà provveduto mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli numero 135 (lire 250 milioni), 142 (lire 42 milioni e 822.600), 149 (lire 13.500.000), 156 (lire 225 milioni), 159 (lire 100 milioni) e 161 (lire 113.900.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario anzidetto.

Il Ministero del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il nuovo testo dell'articolo 9.

(È approvato).

CORNAGGIA MEDICI, *relatore*. Prima della votazione finale consentitemi di dichiarare che il Governo, proponendo il disegno di legge, e la Commissione accingendosi ad approvarlo, stanno per rendere in questo momento un atto di omaggio a quanti — piloti, specialisti o appartenenti ad altri Corpi — volano. Tutti noi sappiamo come il volo abbia rappresentato nel passato e rappresenti oggi un nobilissimo esercizio, che richiede non solo il massimo del-

le prestazioni psico-fisiche, ma anche un particolare ardimento.

In questo momento, quindi, desidero non soltanto rivolgere un pensiero augurale a quanti stanno volando o si accingono a volare, ma ricordare anche tutti coloro che nell'esercizio del volo, in pace e in guerra, hanno sanzionato con l'estremo sacrificio la loro fedeltà alla Patria.

Mi consenta poi la Commissione che, pure in questo momento, pensando al primo impiego bellico dell'aviazione italiana, sulla quarta sponda, sottolinei come esso sia stato un fattore di progresso, oltre che una scuola di eroismo: è innegabile, infatti, lo stupendo contributo che l'Aviazione militare ha dato all'incremento della costruzione e dell'impiego dei velivoli per quei fini pacifici, che restano al sommo dei nostri pensieri e dei nostri desideri.

Oggi possiamo, dunque, dire che le nostre Forze armate sono un'altra volta, sul piano tecnico e dell'ardimento, veramente all'avanguardia di tutti i paesi. Come aviatore e come senatore, dichiaro che darò il mio entusiastico voto per l'approvazione del disegno di legge.

JANNUZZI. Mi associo *toto corde* alle parole del senatore Cornaggia Medici.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 11,20.

Dott. MARIO CARONI

Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari